



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2649**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Art. 11 e 12 della L.P. 16/1993. Riapprovazione della Carta della Mobilità dei servizi di trasporto speciale, a favore degli alunni delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e dei portatori di minorazioni già approvata con deliberazione della G.P. 320 di data 25 febbraio 2005.

Il giorno **07 Dicembre 2012** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Con deliberazione n. 320 di data 25 febbraio 2005 la Giunta provinciale ha approvato la Carta della Mobilità dei servizi di trasporto speciale, a favore degli alunni delle scuole d'infanzia, elementari e medie inferiori e dei portatori di minorazioni, istituiti ai sensi del vigente art. 11 della l.p. 9 luglio 1993, n. 16 .

Sulla base dell'evoluzione dei servizi di trasporto scolastico effettuati nel corso del tempo, anche dovuta ad una necessaria razionalizzazione delle risorse, nonché del considerevole numero di utenti interessati, che fa registrare un incremento costante, con conseguente articolazione su più corse del servizio per il medesimo plesso scolastico, si rende opportuno fra gli altri aggiornamenti del documento, ridefinire i termini di esecuzione del servizio prevedendo in generale l'arrivo alle scuole non prima di 25 minuti anteriori all'inizio delle lezioni e la partenza dalle stesse non oltre i 20 minuti successivi dal termine delle attività, per un tempo di permanenza sui mezzi di regola non superiore ai 40 minuti, salvi i casi di alunni frequentanti la scuola primaria e cumulativamente provenienti da Comuni o frazioni privi di sede scolastica e distanti oltre 8 km dalla scuola di riferimento, nel qualcaso l'attesa prima delle lezioni deve restare entro i 15 minuti.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16;
- vista la deliberazione n. 320 di data 25 febbraio 2005;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di riapprovare, con conseguente sostituzione del testo adottato con deliberazione della G.P. 320 di data 25 febbraio 2005, la Carta della Mobilità dei servizi di trasporto speciale, a favore degli alunni delle scuole d'infanzia, elementari e medie inferiori e dei portatori di minorazioni in allegato al presente provvedimento.
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né accertamento di entrate a carico del bilancio provinciale.

CL